



COMUNE DI TORRITA DI SIENA



# **REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato con deliberazione  
Consiliare n. 32 del 24/05/2011  
Modificato con deliberazione  
Consiliare n. 109 del 27/12/2018

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Finalità
Art. 3	Elementi costitutivi del sistema
Art. 4	Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema
Art. 5	Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica
Art. 6	Caratteristiche del servizio – Nido d’Infanzia
Art. 7	Gestione del servizio
Art. 8	Albo Comunale degli Educatori domiciliari
Art.9	Autorizzazione al funzionamento
Art.10	Accreditamento
Art.11	Vigilanza e controllo del Comune
Art.12	Rapporti fra Comune e servizi accreditati – Le convenzioni e i buoni servizio
Art.13	Comunicazione sui servizi e facilità di accesso
Art.14	Informazione sui servizi
Art.15	Partecipazione delle famiglie
Art.16	Utenza potenziale dei servizi
Art.17	Bandi pubblici e domande di iscrizione
Art.18	Graduatorie di accesso
Art.19	Criteri per la formazione della graduatoria
Art.20	Frequenza
Art.21	Rette
Art.22	Coordinamento psico pedagogico
Art.23	Organizzazione del lavoro nei servizi
Art.24	Formazione permanente
Art.25	Servizio di refezione
Art.26	Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici
Art.27	Norma finale

## Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 26.07.2002, N. 32 "Testo unificato della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e di cui al Titolo III del D.P.G.R. 8 Agosto 2003, n. 47/R Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Regolamento 47/r 2003) disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Torrita di Siena.

## Art. 2 - Finalità

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini, riconoscendoli come individui sociali competenti e attivi, soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto di essere protagonisti della loro esperienza e crescita, all'interno di una rete di relazioni capaci di favorire la piena espressione delle individualità.
2. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
3. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
4. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

## Art. 3 - Elementi costitutivi del sistema

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito, nel Comune di Torrita di Siena, dai servizi pubblici e privati riconducibili alle tipologie previste agli articoli 8 del Regolamento n.47/r /2003:
  - Nido d'Infanzia;
  - Servizi integrativi, a titolarità pubblica o privata, articolati nel modo seguente:
    - 1) - Centro dei bambini e genitori;
    - 2) - Centro gioco educativo;
    - 3) - Nido domiciliare;
    - 4) - Nido Aziendale
2. Il Comune, assicurando il rispetto dei principi espressi nelle normative nazionali e regionali di settore ed in particolare le norme vigenti relative alla sicurezza ed alla salute dei bambini, può autorizzare al funzionamento ulteriori e diverse tipologie di servizio non ricomprese nella classificazione dei servizi educativi, quali baby parking e simili.
3. Al fine di determinare una cornice temporale di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi si individua l'anno educativo come periodo compreso fra il mese di settembre ed il mese di agosto.

## Art. 4 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati aventi titolo.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e controllo. Tali funzioni possono essere ricondotte nel Piano Educativo Comunale di cui al comma successivo.
4. Il Comune, come strumento di programmazione annuale, può adottare Il Piano Educativo Comunale, che deve essere approvato dalla Giunta Comunale indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno. In esso si indicano:
  - servizi compresi nel sistema formativo dei quali assumere la titolarità diretta, compreso il relativo sistema tariffario;
  - i criteri di selezione dei servizi privati da convenzionare in relazione, prioritariamente, alla qualità del servizio;
  - i servizi accreditati con i quali stipulare le apposite convenzioni per l'incremento dell'offerta pubblica e l'utilizzo dei buoni servizio;
  - i criteri per l'attribuzione dei buoni servizio;
  - le iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi;
  - le modalità di raccordo con gli altri Comuni della Zona per le attività eventualmente comprese nella gestione comune;
  - gli interventi economici (voucher) finalizzati alla riduzione della lista di attesa comunale e comunque a favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, in favore delle famiglie dei bambini che frequentano i servizi a titolarità privata presenti nel Comune. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei voucher sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

## Art. 5 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica

1. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui è titolare, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'art. 113/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni.

## Art. 6 - Caratteristiche del servizio – Nido d'Infanzia

Il Nido d'Infanzia "Il Pollicino", in ossequio alle norme vigenti, è rivolto a n. 17 bambini, con n. 2 moduli: il primo riguardante n. 7 bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.G.R. 08.08.2003, n. 47/R, in età compresa fra dodici e 18 mesi meno un giorno; il secondo riguardante n. 10 bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.G.R. 08.08.2003, n. 47/R, in età compresa fra 18 e 36 mesi;

La sua ubicazione è presso i locali della scuola dell'Infanzia di Via Francia, per consentire lo sviluppo di un percorso di continuità educativa con gli alunni della scuola dell'Infanzia.

L'apertura della sezione di norma è prevista dal 1 settembre al 30 giugno, nel rispetto delle festività e vacanze previsti dal calendario scolastico regionale, salvo deroghe motivate e opportunamente deliberate dalla Giunta Comunale.

Potrà essere valutata la possibilità dell'apertura del servizio educativo anche nei mesi di luglio e agosto, laddove vi siano specifiche richieste da parte dell'utenza.

L'orario giornaliero del servizio è determinato dal Comune, anche sulla base delle effettive esigenze degli utenti. Il Servizio mensa può essere somministrato anche a mezzo della cucina centralizzata della scuola dell'infanzia.

## Art. 7 - Gestione del servizio

Il Comune di Torrita di Siena, non disponendo di figure professionali specifiche (educatori, ausiliari, coordinatore psico-pedagogico) si avvale di Ditta specializzata a cui affida le gestione del servizio mediante espletamento di gara di appalto, secondo criteri e modalità previsti da apposito capitolato. Alla Ditta Appaltatrice viene richiesto un progetto dell'attività in cui dovranno essere ben definiti tutti gli aspetti organizzativi e gestionali: la programmazione, l'organizzazione dell'ambiente e dei tempi, il personale, la verifica delle esperienze, gli incontri tra operatori e famiglie, il coordinamento psico pedagogico e organizzativo.

L'Amministrazione Comunale formula, con i criteri stabiliti ai successivi articoli del presente Regolamento, la graduatoria per l'accesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare eventuali situazioni di grave disagio socio - familiare documentate dal Servizio Sociale ASL, per le quali potrà essere prevista l'ammissione senza attribuzione di punteggio. Resta inteso che anche in tal caso la famiglia è tenuta al pagamento della quota mensile.

La quota fissa mensile, determinata per ciascun anno educativo dalla Giunta Comunale, dovrà essere corrisposta, su richiesta del Comune, entro il mese successivo a quello di riferimento. La quota non è frazionabile, né soggetta a sconti per vacanze scolastiche o assenze dei bambini. Solo in caso di assenza per malattia, debitamente documentata per almeno 15 giorni, per il mese di riferimento verrà richiesto il pagamento proporzionale al numero di giorni di effettiva frequenza, oltre ad una somma pari al 10% della quota fissa mensile, pagata in concreto dall'utente, per il primo mese. Per il secondo mese la somma dovrà essere pari al 20% della quota fissa mensile, per i mesi successivi il 30% della quota mensile.

In caso di ingresso scaglionato previsto per il primo anno di frequenza, verrà richiesto per il mese di settembre un pagamento proporzionale ai giorni di effettiva frequenza. Lo stesso criterio verrà adottato per l'assegnazione del posto al Nido dopo l'avvio dell'anno scolastico e in caso di rinuncia al posto durante il corso dell'anno educativo.

La Ditta Appaltatrice percepirà un compenso annuo stabilito sulla base di un dettagliato quadro economico della spesa e di un rendiconto dell'attività svolta.

## Art. 8 – Albo Comunale degli Educatori domiciliari

1. Presso il Comune è istituito, secondo le disposizioni di cui all'art. 63 del Regolamento Regionale n. 3/2000, l'Albo Comunale degli Educatori Domiciliari:
2. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al precedente comma da parte di persone:
  - a) il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
  - b) la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore all'anno;
  - c) la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta;
3. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e imprese cooperative:
  - a) il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia"
  - b) la documentazione da parte del soggetto di una esperienza almeno annuale di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia;
  - c) la nomina, da parte del soggetto, di un legale rappresentante.

4. L'iscrizione ha durata annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della permanente sussistenza:
  - a) per le persone, delle condizioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma 2;
  - b) per le società, associazioni o imprese cooperativa, delle condizioni di cui al precedente comma 3).

## **Art. 9 – Autorizzazione al funzionamento**

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai Comuni, disciplinati dal presente Regolamento;
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
  - 2.1. Corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento Regionale 47/r 2003;
  - 2.2. Rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dalla vigente normativa regionale;
  - 2.3. Corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario – assegnati al servizio alle previsioni del Regolamento Regionale n.47/r 2003 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
  - 2.4. Ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico – sanitari.
3. Per le tipologie di servizio sperimentali o comunque non direttamente riconducibili a quelle individuate al precedente art. 3, si intende che i requisiti siano individuati in via analogica;
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove ha sede il servizio;
5. la domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nei precedenti commi 2 e 3;
6. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e deve essere sottoposta a rinnovo con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 47/r 2003
7. Ogni tre anni i soggetti autorizzati devono inviare al Comune una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al rilascio dell'autorizzazione e le eventuali variazioni intervenute e già comunicate;
8. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune le variazioni che intervengono in riferimento alla titolarità, alla struttura e ai requisiti;
9. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione, a rimettere annualmente al Comune i seguenti dati di consuntivo:
  - 9.1 dati individuali anonimi inerenti e bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
  - 9.2 numero dei bambini frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
  - 9.3 numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto;
  - 9.4 periodo di apertura annuale del servizio e suo costo;
  - 9.5 ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
  - 9.6 i dati richiesti dalla Regione Toscana per l'implementazione del Sistema Informativo, di cui al Regolamento Regionale n. 47/r 2003;
10. Sono cause di revoca/decadenza dell'autorizzazione:
  - 10.1. quando vengono meno i requisiti di autorizzazione;
  - 10.2. il soggetto gestore non consente ispezioni e/o controlli del Comune;
  - 10.3. il soggetto gestore non fornisce i dati annuali richiesti dalla Regione Toscana per l'implementazione del sistema informativo di cui al Regolamento Regionale n. 47/r 2003.

## **Art. 10 – Accreditamento**

1. In riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 47/r 2003, sono interessati al regime di accreditamento i servizi educativi per la prima infanzia “non a titolarità comunale”

disciplinati dal presente regolamento e di seguito elencati: i Nidi d'Infanzia, i servizi integrativi ad eccezione del nido domiciliare, i nidi aziendali;

2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- 2.1. possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
- 2.2. esistenza di un progetto organizzativo scritto del servizio;
- 2.3. programma di formazione del personale educativo per un minimo di 40 ore annue e previsione delle funzioni di coordinamento tecnico pedagogico;
- 2.4. disponibilità dichiarata a intrattenere scambi con altri servizi della rete locale;
- 2.5. previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie;
- 2.6. disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
- 2.7. presenza, nella disciplina della ammissioni, di criteri di priorità per favorire l'accesso di bambini portatori di handicap e di disagio sociale, nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura e religione;
- 2.8. garanzia di posti riservati per le emergenze;
- 2.9. articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.

3. Per i servizi privati, l'accreditamento costituisce condizione essenziale per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana;

4. L'accreditamento è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata dai soggetti autorizzati;

5. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, il termine è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda;

6. Decorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi 4 e 5 la richiesta di accreditamento si intende accolta;

7. L'accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente;

8. I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'accreditamento, una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio, comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune;

9. I Comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati e presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta;

10.1. I Comuni disciplinano i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati, nonché i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali. Definiscono altresì le modalità di accesso ai servizi, il sistema tariffario e le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

## Art. 11 – Vigilanza e controllo del Comune

Il Comune mediante le sue strutture vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse, per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno dei requisiti per l'autorizzazione o per l'accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Il Comune disciplina forme e modalità di ispezioni annuali e occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.

Il Comune informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati, che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo di autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

## Art. 12 – Rapporti fra Comune e servizi accreditati: convenzioni e buoni servizio

Il Comune dispone le forme mediante cui realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate, qualora presenti nel proprio territorio, individuandole fra le seguenti:

- Convenzione;
  - Buoni servizio.
1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul territorio aventi titolo,
  2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono, fra l'altro:
    - a. la riserva parziale o totale dei posti previsti ai bambini e bambine inseriti nelle graduatorie comunali.
    - b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale, ovvero da altra graduatoria formulata secondo criteri determinati dal Comune;
    - c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
    - d. il valore economico del buono-servizio e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
    - e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

## Art. 13 – Comunicazione sui servizi e facilità di accesso

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
  - 1.1 favorire l'accesso ai servizi;
  - 1.2 verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

## Art. 14 – Informazione sui servizi

1. Il Comune coordina la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

## Art. 15 – Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel



quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa partecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

3. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

## **Art.16 – Utenza potenziale dei servizi**

Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini residenti nel Comune di Torrita di Siena, in età utile ricompresa tra 12 e 36 mesi;

L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili dando comunque priorità ai bambini residenti nei Comuni della Zona previo accordo fra gli enti interessati relativo ai costi del servizio.

## **Art.17 – Bandi pubblici e domande di iscrizione**

1. Il Comune, in accordo anche con i soggetti gestori dei servizi privati per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sui tipi di servizio e sul funzionamento.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.

## **Art. 18 – Graduatorie di accesso**

Secondo modalità e punteggi attribuiti con criteri stabiliti dal presente regolamento, saranno formulate, da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione Comunale, graduatorie di accesso ai servizi per la prima infanzia, valide per l'anno educativo di riferimento. Successivamente alla data di scadenza del bando, potranno essere accolte ulteriori domande di iscrizione, che andranno a costituire graduatorie aggiuntive, da utilizzare solo nel caso di esaurimento delle precedenti graduatorie.

Le graduatorie verranno rese note mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, per la durata di 10 giorni, entro i quali potranno essere presentati, in forma scritta, eventuali ricorsi. Trascorsi 10 giorni, le graduatorie, in assenza di opposizioni, diverranno definitive.

## **Art. 19 - Criteri per la formazione delle graduatorie**

1. Il Comune, sulla base delle domande pervenute, predispone due graduatorie:
  1. la prima riferita alle sole bambine e bambini che alla data del 1° Settembre hanno un'età compresa fra 12 e 18 mesi meno un giorno, nella quale saranno inseriti un numero massimo di sette utenti presso il Nido d'Infanzia, per il modulo 12/18 mesi; qualora nel presente modulo rimanessero dei posti liberi, possono essere inseriti i bambini e le bambine che compiono 12 mesi entro il 30 Settembre;
  2. la seconda sarà una graduatoria fra tutti i richiedenti la cui età risulti compresa, alla data del 1° Settembre, tra 18 e 36 mesi. Da tale graduatoria i bambini e le bambine saranno assegnati al Nido d'Infanzia "Il Pollicino" o ai Servizi privati accreditati, cercando di rispettare, laddove possibile, le scelte dei genitori. Laddove non risulti possibile soddisfare completamente le aspettative dei genitori quindi la scelta tra pubblico e privato, i bambini verranno inseriti nel seguente ordine:

- coloro che hanno già frequentato l'anno precedente, nella stessa struttura della precedente frequenza;
- In ordine di graduatoria, i bambini e le bambine a completamento dei 10 posti previsti al Nido d'Infanzia per il modulo 18/36 mesi;
- dopo il completamento delle assegnazioni dei bambini/e al Nido d'Infanzia "Il Pollicino", i bambini/e, potranno essere assegnati ai servizi accreditati eventualmente presenti nel Comune.

Nel caso di esaurimento della graduatoria 18/36 mesi e disponibilità di posti, nel seguente ordine potranno essere inseriti i bambini e le bambine:

- in lista di attesa nella graduatoria per il modulo 12/18 mesi, purchè compiano 18 mesi entro il mese di dicembre, il giorno dopo il compimento del diciottesimo mese;
- coloro che hanno presentato domande dopo la scadenza dei termini;
- i non residenti che parteciperanno alla spesa per intero anche con la eventuale compartecipazione del Comune di provenienza, previ accordi.

2. I soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta sono tenuti a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
3. Il Comune predispose la graduatoria secondo i seguenti criteri:

a) - **Ammissione senza attribuzione di punteggio:**

E' prevista l'ammissione ai Servizi senza attribuzione di punteggio nei casi, nell'ordine di seguito indicati:

- Bambine e Bambini che hanno frequentato i Servizi per la prima infanzia nell'anno precedente;
- Bambini diversamente abili;
- Bambini con grave disagio socio – psicologico della famiglia, attestato da certificazione specialistica della Az. USL;

Il diritto all'ammissione senza attribuzione di punteggio è subordinato alla condizione essenziale della presentazione della domanda di iscrizione.

b) - **Ammissione con attribuzione di punteggio**

- *Posizione lavorativa dei genitori*
  - **10 punti:** Operai, lavoranti a domicilio, lavoratori precari (con contratto a termine), collaboratori domestici, disoccupati o licenziati, portatori di handicap
  - **8 punti:** Agenti di commercio senza deposito, artigiani, commercianti senza dipendenti, coltivatori diretti, altri lavoratori dipendenti (esclusi quadri e dirigenti);
  - **6 punti:** Liberi professionisti, medici, dirigenti e quadri, artigiani, commercianti con dipendenti, agenti di commercio con deposito;
  - **5 punti:** studenti con regolare corso di studio;
  - **4 punti:** Casalinghe;
- *Nucleo familiare monoparentale: 12 punti*
- *Pendolarità:*
  - **2 punti:** sede di lavoro distante oltre 20 km dalla residenza;
  - **3 punti:** sede di lavoro distante oltre 30 km dalla residenza;
- *Figli a carico:*
  - **3 punti:** per ciascun figlio, escluso quello per il quale si presenta la domanda, di età inferiore a 14 anni;

A parità di punteggio, verrà data la precedenza in graduatoria al bambino o alla bambina di età inferiore.

## Art. 20 – Frequenza

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
  - a. La realizzazione in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;
  - b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
  - c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate superiori a trenta giorni consegue la perdita del diritto di frequenza, mediante apposita comunicazione.
4. L'ammissione dei bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, alla predisposizione delle misure organizzative atte ad assicurare la presenza di personale idoneo.
5. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nei mesi di settembre e ottobre. Ulteriori inserimenti di nuovi bambini in presenza di posti vacanti possono essere effettuati entro e non oltre il mese di Aprile di ogni anno.
6. I bambini che all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti d'età per frequentare i servizi d'infanzia, nel caso in cui risultino liberi dei posti, possono essere inseriti anche durante l'anno scolastico e, comunque, entro e non oltre il mese di Aprile di ogni anno.

## Art. 21– Rette

1. Il Comune determina, nell'ambito di quanto prescritto dal precedente articolo, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, di norma differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni e integrazioni. La retta mensile ricomprende anche la quota per il servizio di refezione. Con appositi provvedimenti possono essere disposte eventuali riduzioni per situazioni di comprovato disagio socio – economico della famiglia, da verificarsi di concerto con i servizi sociali competenti.
2. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del Comune.

## Art. 22 – Coordinamento psico-pedagogico

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento psico – pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
  - a. elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
  - b. indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;

- c. promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
  - d. promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
  - e. promozione e monitoraggio della qualità;
  - f. sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard descritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

## **Art.23 – Organizzazione del lavoro nei servizi**

1. Il personale - educativo e ausiliario – che opera in ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
2. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, collabora alla elaborazione e all'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio, è responsabile della sua attuazione e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
3. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alla attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc...) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

## **Art. 24 – Formazione permanente**

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente.
3. I soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico si impegnano a progettare e realizzare tali programmi di formazione in forma associata sia a livello di singolo Ente che a livello di zona.

## **Art. 25 – Servizio di refezione**

1. Nei servizi di cui ai precedenti articoli, viene erogato un servizio di mensa, gestito in base alle normative vigenti e che può essere somministrato anche a mezzo della cucina centralizzata presente presso la scuola dell'Infanzia.

## **Art. 26 – Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici**

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi, anche con la stipula di apposite convenzioni, con i presidi socio – sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
  - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico – sanitaria;
  - b. disciplina della segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

## Art. 27 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.